

Convenzione tra la U.S.L. Umbria1 e l'Associazione GHISMO ONLUS per attività di Pet-Therapy rivolta a pazienti afferenti al Servizio di Riabilitazione Minori – S.R.E.E. - del Distretto dell'Assisano.

L' anno 2016, il giorno 31 del mese di MARZO

presso la sede della Direzione del Distretto dell'Assisano – USL Umbria 1 –
sita in Bastia Umbra, Piazza del Tabacchificio n. 14.

TRA

L' Azienda U.S.L. Umbria 1 (di seguito denominata anche USL), con sede legale ed amministrativa in Perugia, Via Guerra n. 17/21, Codice Fiscale/Partita IVA 03301860544, rappresentata dalla Dr.ssa Maria Gigliola Rosignoli, Direttore del Distretto Sanitario n. 2 dell'Assisano, autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. del 331 del 21/03/2016

E

l' Associazione GHISMO ONLUS con sede in Bettona – Via Colle n. 12 iscritta al Registro Anagrafe delle Onlus, presso l' Agenzia delle Entrate di Perugia, al n. 5166 – Mod. 3° - C.F. 80051380543 - nella persona del legale rappresentante, Dott. Massimo Floris, nato a Roma il 4/11/1959 e residente in Bettona, Via Colle n. 12;

in esecuzione dell' atto deliberativo n. 331 del 21/03/2016

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La U.S.L. Umbria 1 si avvale della collaborazione dell' Associazione GHISMO ONLUS, quale supporto al Servizio di Riabilitazione dell'Età Evolutiva – S.R.E.E. - del Distretto dell'Assisano, per interventi di Pet-

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Floris", written over a horizontal line.

Therapy rivolti a pazienti afferenti al Servizio o rivolti a pazienti domiciliari in carico al Servizio medesimo.

ART. 2

L'intervento di Pet Therapy sarà rivolto, prioritariamente ai pazienti dello S.R.E.E. affetti da problemi motori o di relazione e/o comunicazione, con l'obiettivo di facilitare la terapia già in atto, come catalizzatore sociale o sollecitatore di risposte. Nel corso dell'anno 2016 l'intervento riguarderà i pazienti dello SREE che hanno già effettuato la sperimentazione, con l'estensione della terapia anche ad altri soggetti individuati dal Responsabile del Servizio.

ART. 3

Per i soggetti in carico allo S.R.E.E., la Pet Therapy potrà essere effettuata direttamente presso la sede del Servizio, con trasporto degli animali a cura ed onere dell'Associazione, o presso la sede della GHISMO, a Colle di Bettona, con trasporto dei pazienti a cura dei familiari, secondo quanto previsto nel progetto terapeutico individuale. Solo in casi eccezionali potrà essere prevista detta attività presso il domicilio dei pazienti, secondo quanto previsto dal progetto riabilitativo individuale.

ART. 4

Per l'attività di Pet Therapy, oggetto della presente convenzione, l'Associazione GHISMO provvederà ad assicurare se stessa ed il personale impegnato, per la responsabilità civile verso i terzi - ivi compresi gli animali utilizzati per l'attività - per qualsiasi evento o danno che possa causarsi nell'espletamento del servizio, sia presso le sedi della U.S.L., sia presso la sede GHISMO, sia presso il domicilio dei pazienti, esonerando



espressamente la U.S.L. Umbria 1 da qualsiasi responsabilità per danni od incidenti, che dovessero verificarsi.

ART. 5

L'attivazione dei singoli casi, dovrà essere proposta dal Responsabile dello SREE, sulla scorta di una documentata valutazione globale del soggetto, concordando gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto terapeutico con il Responsabile Tecnico dell'Associazione GHISMO, prevedendone altresì i tempi delle verifiche in itinere.

Le fasi di inserimento per ciascun paziente, possono essere così schematizzate:

Fase 1 – Progettazione dell'intervento: incontri operatori GHISMO – personale dello SREE, sedute di osservazione approccio bambino – cane, stesura di programma condiviso di Pet Therapy.

Fase 2 – Svolgimento del programma con le sedute di Pet Therapy per un congruo periodo di tempo, secondo il progetto concordato, con verifiche in itinere, secondo le necessità.

Fase 3 – Verifica del programma ed eventuale riprogrammazione.

ART. 6

L'Associazione GHISMO Onlus si impegna a garantire, in accordo con lo SREE, un minimo di nove sedute mensili di Pet Therapy, da effettuare nei luoghi prestabiliti di cui al precedente Art. 3, in modo individuale o collettivo, a seconda delle esigenze dei soggetti interessati e di quanto previsto in ogni singolo programma terapeutico.

ART. 7

La presente convenzione decorrerà a far data dal 1/1/2016, per la durata di



anni uno, con possibilità di rinnovo, previa valutazione da parte della U.S.L., rispetto ai risultati conseguiti.

Si dà atto altresì che l'Associazione GHISMO Onlus ha garantito l'attività oggetto della presente convenzione, in regime transitorio, a far data dal 01/01/2016, impegnandosi a continuare fino alla stipula della stessa.

ART. 8

Per l'attività di Pet-Therapy di cui alla presente convenzione, la U.S.L. Umbria 1 corrisponderà all'Associazione GHISMO Onlus un contributo omnicomprensivo pari a € 7.600,00 (settemilaseicento/00). Tale somma verrà liquidata previa dettagliata relazione del Responsabile dello SREE del Distretto dell'Assisano, con riferimento all'attività svolta ed ai risultati conseguiti nel corso dell'anno di riferimento.

ART. 9

L'Associazione GHISMO ONLUS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche.

Come da autocertificazione del Legale Rappresentate dell'Associazione, agli atti di questo Distretto, tutti i pagamenti a favore dell'Associazione GHISMO ONLUS, relative a prestazioni di cui al presente Accordo, devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010. L'Associazione si obbliga a comunicare alla USL Umbria 1 – Distretto dell'Assisano – ogni modifica relativa ai dati contenuti nell'autocertificazione presentata.

ART. 10

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione,



l'Associazione GHISMO Onlus si obbliga a rispettare le disposizioni in materia di tutela della privacy contenute nel Codice di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11

Le parti, inoltre, si riservano la facoltà di risolvere, anche unilateralmente, il presente accordo qualora si accerti la sussistenza di elementi ostativi al pieno dispiegarsi delle finalità della convenzione, ovvero per mancato adempimento delle previsioni convenzionali.

ART. 12

Ai fini della registrazione fiscale l'Associazione GHISMO ONLUS dichiara di essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto, ed esonerata dagli adempimenti ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, per cui si chiede la eventuale registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in caso d'uso.

Ai fini dell'imposta di bollo l'Associazione GHISMO ONLUS dichiara di essere esente in base a quanto previsto dal D.lgs 4/12/97 n. 460.


La presente scrittura in tre originali consta di n. 5 facciate interamente scritte e di righe scritte n. 5 (cinque) sull'ulteriore ultima facciata, escluse le sottoscrizioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Bastia Umbra, li 31 MAR. 2016


Per l'Azienda U.S.L. Umbria 1

Dr.ssa Maria Gigliola Rosignoli



Per l'Associazione GHISMO ONLUS

Dr. Massimo Floris



L'Associazione GHISMO ONLUS dichiara di aver preso piena conoscenza
e di accettare tutte le clausole del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Bastia Umbra, li 31 MAR, 2016

Per l'Associazione GHISMO ONLUS

Dr. Massimo Floris



